

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2689-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 1993 (v. stampato Senato n. 688)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**MANCINO**)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**BARUCCI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 maggio 1993*

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio,
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990

Presentata alla Presidenza il 30 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2689 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 688), che viene allegata.

ALLEGATO.

1. La Convenzione del Consiglio d'Europa oggetto del presente disegno di legge costituisce un rilevantissimo strumento di cooperazione internazionale nella lotta alle più gravi forme di criminalità, in particolare alla criminalità organizzata. Essa, infatti, impone, da un lato, la creazione di efficaci normative nazionali per la repressione del riciclaggio dei beni di provenienza illecita e per la loro confisca; dall'altro, fornisce la base normativa internazionale necessaria affinché gli Stati possano giovare della collaborazione reciproca nel perseguimento dei casi — sempre più frequenti — in cui l'attività di riciclaggio e il movimento della ricchezza illecita assumono carattere transnazionale.

Nel settembre 1987 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa affidò ai competenti organi del Consiglio stesso il mandato di « esaminare l'applicabilità delle convenzioni europee in materia penale alla ricerca, al sequestro ed alla confisca dei proventi di reato... e preparare, se necessario, un appropriato strumento normativo europeo in questo campo ».

Un comitato di esperti esaminò gli esistenti accordi europei e pervenne alla conclusione che — seppure alcuni di essi (in particolare, la Convenzione europea di mutua assistenza penale e la Convenzione europea sulla « validità internazionale » dei giudizi penali) potessero risultare settorialmente utili alla cooperazione internazionale ai fini della confisca — tuttavia la disorganicità della attuale normativa pattizia, la mancanza di specificità in relazione alle problematiche della confisca ed anche la non ampia adesione degli Stati europei alla Convenzione sulla « validità internazionale » consigliavano la elaborazione di un nuovo strumento *ad hoc*.

Nel dicembre 1988 le Nazioni Unite adottarono la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e materie psicotrope, che impone agli Stati severi obblighi di criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di confisca dei medesimi, nonché di cooperazione interstatale a tal ultimo scopo. Conseguentemente i lavori del Consiglio d'Europa proseguirono nella prospettiva di redigere una convenzione che avesse campo di applicazione più ampio che non quello relativo al solo traffico di droga e che specificasse, in ottica essenzialmente europea, la normativa necessaria.

Ed invero, la nuova Convenzione, da un lato, contiene disposizioni più dettagliate che non la Convenzione delle Nazioni Unite, le quali dovrebbero favorire una più efficace cooperazione tra gli Stati; dall'altro, è applicata in linea di principio a tutti i reati, anche se in relazione ad alcune disposizioni gli Stati hanno facoltà di restringere il campo oggettivo di applicazione facendo riserva in tal senso (articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafo 4).

Nonostante il mandato originario fosse essenzialmente rivolto alla elaborazione di un quadro normativo per la cooperazione fra gli

Stati, gli organi del Consiglio d'Europa non hanno potuto non constatare che l'attuale stadio dello sviluppo delle legislazioni nazionali in materia di confisca e riciclaggio impone — prima ancora della costituzione di appropriati schemi di assistenza internazionale — la costituzione di obblighi internazionali per la creazione di efficaci normative nazionali. Pertanto, al pari di quanto previsto nella citata Convenzione delle Nazioni Unite, anche nel nuovo strumento gli articoli dedicati alla cooperazione internazionale sono preceduti da altri che contengono i suddetti obblighi.

2. Nel settore dell'assistenza internazionale, l'elaborazione del testo della Convenzione è stata fortemente influenzata dalla constatazione delle rilevanti differenze esistenti tra i vari sistemi normativi adottati, o allo studio, presso ciascun Paese.

La Convenzione mira a favorire la cooperazione interstatale tramite l'applicazione di schemi flessibili di assistenza reciproca, tesi al superamento delle difficoltà che inevitabilmente derivano dalle suddette differenze.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni relative alla esecuzione della confisca su richiesta di altro Stato, la Convenzione si applica sia ai casi di confisca cosiddetta di proprietà, cioè confisca di bene specifico, sia ai casi di confisca consistente nella imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro di valore corrispondente alla proprietà che costituisce provento di reato. In entrambi i casi la cooperazione può essere attuata secondo due meccanismi ben diversi: l'esecuzione dell'ordine straniero di confisca, ovvero la instaurazione di un procedimento nello Stato richiesto al fine di ottenere un ordine di confisca di questo Stato medesimo, formalmente autonomo da quello eventualmente emesso nello Stato richiedente.

Più in generale si può dire che la Convenzione non privilegia alcuno degli schemi normativi nazionali ed è tesa a rendere l'articolo applicabile alle diverse realtà ordinamentali dei vari Paesi.

D'altronde questa impostazione è stata accompagnata da una attenta analisi di quelle situazioni nelle quali le differenze tra gli ordinamenti nazionali creano un invalicabile contrasto tra le pretese di uno Stato (richiedente) ed i principi informatori del sistema legale di altro Stato (richiesto), contrasto tale da rendere impossibile la cooperazione richiesta: questa attenzione è riflessa nelle complesse disposizioni dell'articolo 18, contenente i cosiddetti « motivi di rifiuto ».

Si ha, dunque, uno strumento in cui l'ampiezza, in linea di principio, del campo di applicazione è bilanciata dall'inusuale dettaglio delle ragioni che legittimano il rifiuto dell'assistenza sulla base delle circostanze del caso specifico.

L'applicazione della Convenzione è anche estesa ai « mezzi » di commissione di reato, accanto ai proventi dello stesso.

3. La Convenzione si compone, oltre che del preambolo, del capitolo I, dedicato alle « definizioni » dei termini usati nell'articolo; del capitolo II, nel quale sono previsti gli obblighi per le parti di prendere tutte le misure necessarie a livello nazionale, incluse misure legislative, per la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di

reato (questo capitolo contiene anche l'obbligo di introdurre il reato di riciclaggio, configurato sulle linee dell'analoga disposizione della Convenzione delle Nazioni Unite); del capitolo III, dedicato alla « cooperazione internazionale », nei suoi tre aspetti dell'assistenza nelle investigazioni (sezione 2), dell'adozione di misure provvisorie, quali il sequestro (sezione 3), dell'obbligo di confiscare su richiesta (sezione 4): nello stesso capitolo, la sezione 6 è dedicata alla problematica materia dei diritti dei terzi sui beni soggetti a confisca, mentre nella sezione 7 sono principalmente delineate le modalità processuali del meccanismo di cooperazione; del capitolo IV, che contiene le cosiddette « disposizioni finali ».

La Convenzione è aperta alla firma, oltretutto di tutti i Paesi del Consiglio d'Europa, anche degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia. È stata sinora firmata dal nostro Paese e da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Convenzione soddisfa gli interessi italiani ed è compatibile con la nostra legislazione nazionale, anche tenendo conto degli sviluppi più recenti, salvi gli aggiustamenti normativi previsti nel presente disegno di legge.

Gli sforzi che saranno necessari per soddisfare le richieste di assistenza rivolte al nostro Paese sono ben bilanciati dai vantaggi che si potranno ricavare dall'utilizzazione della Convenzione ai fini di procedimenti nazionali.

Nell'ambito della Comunità europea è stato assunto l'impegno di procedere alla ratifica entro la fine del 1992, riconoscendo alla Convenzione il valore di strumento complementare alla esistente normativa comunitaria in tema di riciclaggio ed il ruolo che l'assistenza internazionale può svolgere quale misura compensativa degli effetti prodotti nel campo criminale dalla apertura delle frontiere.

Le disposizioni inserite nel disegno di legge dagli articoli da 3 a 13 costituiscono quegli aggiustamenti normativi ritenuti necessari per conformare l'ordinamento interno alle finalità della Convenzione e per attuare direttamente gli specifici obblighi imposti dallo strumento internazionale.

4. Venendo ora all'esame dettagliato dell'articolato, si osserva che gli articoli 3, 4 e 5 vanno ricollegati all'articolo 6 della Convenzione.

Questa disposizione impone l'obbligo di prevedere come reato un insieme di fattispecie riconducibili al fenomeno del riciclaggio. Gli articoli 648, 648-bis e 648-ter del nostro codice penale corrispondono sostanzialmente, per quanto riguarda la condotta e la caratterizzazione dell'elemento soggettivo, a quanto descritto nel paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione.

Discrepanze sussistono, invece, per quanto riguarda i cosiddetti « reati presupposti ».

A questo riguardo, la Convenzione prevede l'obbligo di introdurre un reato di riciclaggio dei proventi di qualsiasi tipo di reato; nel nostro sistema penale, invece, mentre per la ricettazione il reato presupposto può essere costituito da qualsiasi delitto, per il riciclag-

gio vero e proprio (articolo 648-bis) il reato presupposto può essere costituito solo da uno dei delitti espressamente indicati (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti concernenti gli stupefacenti).

Va sottolineato che la scelta dei reati presupposti, negli articoli 648-bis e *ter*, non sembra poggiare su ragioni logico-sistematiche, bensì sullo stratificarsi di interventi emergenziali. D'altro canto, al di là della Convenzione in questione, anche altri strumenti internazionali (ad esempio, le « 40 raccomandazioni » del Gruppo di azione finanziaria creato dal vertice dei sette Paesi più industrializzati) raccomandano la massima estensione dei reati presupposti del riciclaggio. Inoltre le limitazioni attuali degli articoli 648-bis e *ter* sembrano contrastare con le esigenze di cooperazione internazionale, sia giudiziaria che tra le istituzioni finanziarie, con Paesi che abbiano previsto un più ampio campo di reati presupposti.

Tenuto conto di tutto ciò e considerato anche che in Italia frequentemente si raccolgono pareri favorevoli all'espansione dei reati presupposti, basati sulle risultanze della nostra prassi investigativa e giudiziaria, si è ritenuto di estendere l'area dei reati presupposti negli articoli 648-bis e *ter* del codice penale a tutti i delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. È sembrato che in tal modo si riesca a coprire una vasta area di categorie ben differenziate di reati, tutte di rilievo, quali possibili fonti di proventi riciclabili, escludendo delitti con pena edittale minore e contravvenzioni, dei quali è più difficile predicare la rilevanza in relazione al riciclaggio.

L'espansione dei reati presupposti non soddisfa, peraltro, integralmente l'obbligo imposto dal paragrafo 1 dell'articolo 6, in quanto restano pur sempre esclusi i delitti puniti con pena inferiore a cinque anni e le contravvenzioni. Sarà perciò necessario utilizzare la facoltà di riserva prevista per questa situazione dal paragrafo 4 del medesimo articolo della Convenzione.

Sempre alla stregua della formulazione del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, è parso opportuno riformulare la descrizione della condotta illecita così come è attualmente definita nell'articolo 648-bis, sottolineando l'aspetto della dissimulazione della provenienza delittuosa dei beni sostituiti o trasferiti. Nella formulazione attuale, infatti, vengono descritte separatamente due condotte: quella della sostituzione di denaro o altri beni e quella dell'ostacolo all'identificazione della loro provenienza. Questa doppia previsione ha suscitato critiche e creato problemi interpretativi, trattandosi di condotte non omologhe e non facilmente armonizzabili. Con la nuova formulazione si riconduce ad una descrizione unitaria la duplicità delle condotte, precisando che le operazioni svolte sul denaro od altri beni devono essere tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Resta ferma, pertanto, la caratterizzazione dell'elemento soggettivo, che è quella del dolo generico, mentre la condotta viene qualificata dalla finalità e dalla suscettibilità a produrre l'effetto della dissimulazione dell'origine del denaro o dei beni.

Nell'articolo 3 del disegno di legge si precisa che i reati di ricettazione e riciclaggio sussistono anche quando manchi una condizione di procedibilità del reato presupposto; è il caso, per esempio, del reato presupposto commesso all'estero per il quale manchi una condizione di procedibilità.

Gli articoli da 6 a 11 sono volti essenzialmente ad attuare gli obblighi imposti dalla Convenzione in materia di cooperazione giudiziaria, previsti nel capitolo III della Convenzione stessa.

Le forme specifiche di cooperazione previste riguardano tre campi: l'assistenza nelle indagini ai fini di identificare e rintracciare mezzi e proventi di reato assoggettabili a confisca; l'adozione di misure provvisorie ovvero di misure cautelari reali (sequestro); l'esecuzione delle confische.

In tutti e tre i campi sopramenzionati l'attuale disciplina processuale appare carente rispetto a procedure, quali quelle volte alla confisca dei beni, non sempre perfettamente assimilabili agli schemi consolidati del processo penale.

Scopo fondamentale della Convenzione è proprio quello di assicurare un'efficiente collaborazione nelle ipotesi in cui i beni soggetti a confisca si trovino in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento.

L'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione, come già detto, offre alle parti la scelta tra due modelli di esecuzione del provvedimento di confisca: la parte richiama può eseguire l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della parte richiedente; ovvero può sottoporre la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un autonomo ordine di confisca.

Tra le due alternative si è ritenuto di adottare la prima, che corrisponde allo schema già collaudato nel nostro sistema del riconoscimento delle sentenze penali straniere (articolo 731 del codice di procedura penale). Peraltro si è voluto contemplare anche l'ipotesi in cui, giusta la procedura di alcune parti contraenti, il provvedimento di confisca non costituisca il capo di una sentenza, ma venga adottato successivamente alla sentenza di condanna con autonomo provvedimento.

L'articolo 7 del disegno di legge introduce nell'articolo 731 del codice di procedura penale il comma 1-bis, con il quale si afferma che la procedura del riconoscimento delle sentenze si applica anche quando il provvedimento di confisca sia un atto, sempre dell'autorità giudiziaria (e quindi non amministrativa), diverso da una sentenza.

Si è poi constatato che lo schema del riconoscimento della sentenza in cui si è inquadrata l'attuazione della confisca non copre la parte relativa alle indagini ed al sequestro dei beni che possono divenire oggetto di una richiesta di confisca. L'articolo 737 del codice di procedura penale disciplina, infatti, l'ipotesi del sequestro quando già sia stata richiesta la confisca dall'autorità straniera. Nè d'altro canto possono essere utilizzate le norme del codice di procedura penale che concernono l'assistenza giudiziaria, in quanto quest'ultima è finalizzata allo scopo di acquisizioni probatorie.

Attesa la specificità di tali indagini si è ritenuto di elaborare una nuova norma da inserire, per ragioni sistematiche, dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale.

L'articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice di procedura penale l'articolo 737-*bis*, che disciplina le indagini ed il sequestro a fini di confisca. Con tale disposizione si è cercato, per quanto possibile, di attenersi agli schemi già sperimentati di cooperazione previsti dal codice; per cui, quanto all'autorità competente, si è scelta quella « competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca », creando, così, un unico polo di competenza per la fase giudiziale della procedura.

Per quanto riguarda, invece, le forme della decisione e l'esecuzione delle indagini, si è fatto riferimento alla disciplina generale delle rogatorie (articoli 724 e 725 del codice di procedura penale).

Nel comma 3 dell'articolo 737-*bis* sono state regolate alcune ipotesi di « rifiuto » della richiesta di assistenza, previste dalla stessa Convenzione (articolo 18).

Infine si è ritenuto necessario l'inserimento di una disposizione (comma 6) che regoli la perdita di efficacia del sequestro nei casi in cui esso non è seguito dalla richiesta di confisca.

L'articolo 737-*bis* disciplina solo il lato passivo della cooperazione; per quanto, invece, riguarda il lato attivo l'aspetto è stato regolato dal comma 3 dell'articolo 745 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge, che consente alle nostre autorità di richiedere all'estero quelle stesse indagini ed il sequestro che l'articolo 737-*bis* consente per la cooperazione passiva.

La disposizione è stata inserita nel capo II del titolo IV del libro XI per evidenti ragioni di parallelismo con la collocazione dell'articolo 737-*bis*.

L'articolo 10 del disegno di legge introduce una correzione al comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale, il quale impropriamente richiama tutte le disposizioni che regolano il sequestro preventivo, mentre in realtà il richiamo deve intendersi più appropriatamente alle disposizioni che attengono alla esecuzione del sequestro.

L'articolo 9 del disegno di legge disciplina la richiesta di esecuzione da parte di un'autorità straniera di una « confisca di valore ». Questo particolare tipo di confisca, ignoto al nostro ordinamento, è previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione ed è definito come una confisca consistente nella richiesta di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del prodotto del reato.

Deve ritenersi pacifico che la norma della Convenzione obblighi anche le parti che non adottino nel loro ordinamento la confisca di valore ad eseguire tale tipo di confisca su richiesta di un'altra parte.

Nello stesso rapporto esplicativo sulla Convenzione si chiarisce che il provvedimento di confisca di valore « viene eseguito secondo modalità analoghe a quelle seguite per ottenere il pagamento delle pene pecuniarie ». Pertanto si è ritenuto di assimilare, per gli aspetti esecutivi, la confisca di valore alle pene pecuniarie e di adottare conseguentemente lo schema previsto dall'articolo 735 del codice di procedura penale, derogando soltanto al limite posto da tale norma secondo cui la somma da pagare non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana.

L'assimilazione alla pena pecuniaria non può, infatti, essere inderogabile, trattandosi di istituti diversi, e si è quindi ritenuto che vada rispettato, nell'esecuzione di un provvedimento di confisca di valore, l'ammontare della somma indicato nel provvedimento dell'autorità straniera.

Il nuovo articolo 735-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge, regola in tal senso la procedura dell'esecuzione della confisca di valore.

L'articolo 8 del disegno di legge, con l'introduzione di un secondo comma nell'articolo 733 del codice di procedura penale, assume come motivo di rifiuto di carattere generale quello previsto dal paragrafo 4, lettera *b*), dell'articolo 18 della Convenzione. Gli altri motivi di rifiuto indicati nell'articolo 18 non assumono carattere generale, ma hanno validità limitata all'ambito di applicazione della Convenzione stessa. L'articolo 13 del disegno di legge richiama appunto detti motivi di rifiuto che hanno una portata più limitata.

L'aggiunta del comma 6 all'articolo 724 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 6 del disegno di legge, trae origine dall'articolo 19 della Convenzione, che consente, appunto, di soprassedere all'esecuzione di un provvedimento se può pregiudicare indagini a procedimento in corso. È parso opportuno introdurre tale principio con portata generale in materia di assistenza, mancando una disposizione specifica in tal senso nel nostro codice.

5. In conformità a quanto dispone l'articolo 40 della Convenzione in materia di riserve, da parte italiana si provvederà, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, a presentare una riserva all'articolo 6, paragrafo 4, per le ragioni e nei modi indicati al medesimo paragrafo 4, prima parte, mentre non si ritiene di presentare le riserve consentite dagli articoli 2, paragrafo 2, e 14, paragrafo 3.

Inoltre il Governo italiano provvederà, altresì, alle dichiarazioni, di natura essenzialmente procedurale previste dagli articoli 21, paragrafo 2, 25, paragrafo 3, e 32, paragrafo 2 (tutte menzionate all'articolo 40), nonché alla comunicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Si fa presente, infine, che le spese connesse alla esecuzione della richiesta (articolo 34) e quelle eventuali derivanti dal risarcimento del danno per azioni od omissioni relative alla cooperazione (articolo 35) sono coperte dai normali stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, quindi, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ».

ART. 4.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

ART. 5.

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-ter. - (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

ART. 6.

1. All'articolo 724 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato ».

ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'ese-

cuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna ».

ART. 8.

1. All'articolo 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 735 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 735-bis. - (*Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro*). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2 ».

ART. 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 737-bis. - (*Indagini e sequestro a fini di confisca*). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.

2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.

3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.

5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un

periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro ».

ART. 12.

1. All'articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro ».

ART. 13.

1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della Convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera *d*), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere *c*) e *d*), della Convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), dello stesso articolo 18.

ART. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

